

**Municipio Roma V Prot. CF 17943/2021**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL  
MUNICIPIO ROMA V**

**(Seduta del 18 Febbraio 2021)**

L'anno duemilaventuno il giorno di giovedì diciotto del mese di Febbraio 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, in modalità video conferenza tramite la piattaforma microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi.

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del Municipio Dr. Nicola De Nardo.

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:

Belluzzo Christian	Meuti Mario	Sabbatani Schiuma Fabio
Castello Annunziatina	Piattoni Fabio,	Stirpe Alessandro
D'Alessandro Elisabetta	Pietrosanti Antonio	Tacchia Chiara
Francescone Roberta	Placci Umberto	Vece Arnaldo.
Lostia Maura	Puliti Cosimo	Veglianti Stefano
Manzon Paolo	Rosi Alessandro	Violi Manuela.
Medaglia Monia Maria	Rossi Pietro	Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Guadagno Giuseppina e Pagano Francesca Maria.

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Maura Lostia invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in video conferenza la Consigliera Pagano  
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi  
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni  
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti  
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma  
(Omissis)

Figura iscritta all'Odg la seguente:

## **DELIBERAZIONE**

Proposta di Deliberazione di iniziativa Consiliare a firma dei Consiglieri Placci Umberto, Vece Arnaldo, Manzon Paolo, Stirpe Alessandro e Tacchia Chiara che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio Roma V: Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Municipale DI 5) del Municipio V

Premesso che la Costituzione, all'art. 3, sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale e prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

che la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all'art. 30, comma 1, rubricato: "Partecipazione", recita che: "Le Regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati";

che il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 all'art. 15 comma 1 sancisce che: "il Consiglio Comunale o i Consigli Circoscrizionali possono istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini";

che il Regolamento del Decentramento Amministrativo – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001, n. 201 dell'11 dicembre 2006 e n. 5 del 5 febbraio 2015 – prevede, all'art. 41, comma 2, che i Consigli Municipali possano istituire consulte e osservatori permanenti per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto;

che la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione;

che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 8, prevede che i Comuni promuovano organismi di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione;

che nel Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modifiche, l'art. 54 definisce le modalità di presentazione delle Proposte di Iniziativa popolare o delle Consulte;

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, stabilisce:

- all'art. 1, comma 1, che lo scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il

pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;

- al comma 2, che le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri;

- all'art. 4, comma 1, che: "Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano (...) (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi (...)";

- all'art. 19, dedicato alla vita indipendente ed inclusione nella società, che: "Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione alla società";

che lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013 e ss.mm. all'art. 12, comma 2, prevede che l'Assemblea Capitolina possa istituire consulte cittadine quale strumento di partecipazione dei cittadini alle quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive;

che lo Statuto all'art. 2 comma 11 stabilisce che: "Roma Capitale conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società";

che la L.R. Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, recante: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", all'art. 12, riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.

Considerato che "Le linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale" stabiliscono che: "Verrà promosso un approccio trasversale al tema della disabilità, ragionando sull'accessibilità non soltanto dal punto di vista strutturale (...) ma anche culturale, promuovendo la possibilità di tutte le persone di sentirsi parte attiva in una città che le accoglie proprio grazie all'ascolto delle loro esigenze (...)";

che con Memoria di Giunta Capitolina n. 26 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto "Linee di indirizzo di Roma Capitale per la progettazione universale, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", la Giunta Capitolina ha dato mandato agli Assessori Capitolini e ai relativi uffici dipartimentali di realizzare una mappatura delle Consulte Municipali sulla

disabilità e di formulare, in collaborazione con la Consulta Cittadina delle persone handicappate, una proposta di riforma della Consulta cittadina stessa e di linee guida per le Consulte Municipali;

che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 76/2020 in data 11 Giugno 2020, è stato approvato il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità (Consulte Municipali DI);

che le Consulte sono organismi consultivi e propositivi, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione dei singoli cittadini e di loro organizzazioni nello svolgimento di attività destinate a promuovere il benessere collettivo;

che le Consulte rappresentano un interlocutore capace di intercettare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche a questi destinate;

che lo scopo della Consulta è quello di stabilire un rapporto permanente con gli Enti pubblici al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, fornendo proposte, pareri e indicazioni utili;

che in considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma Capitale, per gli organi politici e amministrativi si impone spesso la necessità di un confronto diretto con i cittadini su tematiche specifiche che riguardano il territorio in cui essi vivono o svolgono i propri interessi nonché di favorire la partecipazione e la collaborazione delle loro rappresentanze nell'ottica del bene comune;

che il Consiglio del Municipio V condivide la necessità di un superamento della disomogeneità della distribuzione e delle modalità operative delle Consulte afferenti al tema della disabilità presenti nei diversi Municipi di Roma Capitale e, pertanto, intende istituire la Consulta Municipale DI 5, approvando il suo Regolamento in conformità alle Linee Guida di cui alla Delibera di A.C n. 76/2020;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo.

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Visto il Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Vista la Del. A.C. 76/2020.

Visto il parere favorevole della IV Commissione Consiliare "Politiche Sociali" espresso nella seduta del 8/2/2021;

considerato che in data 4/2/2021 il Direttore di Direzione Socio Educativa Dottor Alessandro Massimo Voglino quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

*"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ratifica indicata in oggetto".*

*Il Direttore di Direzione Socio Educativa*

*F.to dottor Alessandro Massimo Voglino*

Preso atto che in data 4/2/2021 il Direttore del Municipio, dottor Nicola De Nardo ha attestato ai sensi dell'art. 31 (c. 2 lett. d) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di ratifica in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione Municipale.

*Il Direttore del Municipio*

*F.to dottor Nicola De Nardo*

Non avendo il presente atto alcuna rilevanza contabile non è richiesto il parere di regolarità contabile della Ragioneria Generale.

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE**

Per quanto sopra espresso

### **DELIBERA**

1. di istituire la Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Municipale DI 5) del Municipio V e di approvare il regolamento per il suo funzionamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Dirigente della Direzione Socio Educativa del Municipio di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, degli organi della Consulta Municipale DI 5;
3. di abrogare ogni altra precedente norma il cui contenuto sia incompatibile o in contrasto con la presente Delibera.

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Maura Lostia invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello nominale della suesesa Deliberazione.

Presenti: 18                      Votanti: 18                      Maggioranza: 10

Favorevoli: 15

Contrari:

Astenuti: 3 (Belluzzo, Castello e Lostia)

La Deliberazione approvata all'unanimità assume il n. 8 per il 2021.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D'Alessandro, Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e Yopez

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Manuela Violi

IL SEGRETARIO  
Marina Benedetti



# Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Municipale DI 5) del Municipio V

## INDICE

<b>Art. 1</b>	- <i>Consulta Municipale DI</i>	<i>pag.</i>	6
<b>Art. 2</b>	- <i>Finalità e funzioni della Consulta DI</i>	<i>pag.</i>	6
<b>Art. 3</b>	- <i>Rapporti dell'Amministrazione con la Consulta DI</i>	<i>pag.</i>	7
<b>Art. 4</b>	- <i>Protezione Dati Personali</i>	<i>pag.</i>	7
<b>Art. 5</b>	- <i>Organi della Consulta DI</i>	<i>pag.</i>	8
<b>Art. 6</b>	- <i>Assemblea</i>	<i>pag.</i>	8
<b>Art. 7</b>	- <i>Composizione dell'Assemblea</i>	<i>pag.</i>	10
<b>Art. 8</b>	- <i>Presidente</i>	<i>pag.</i>	12
<b>Art. 9</b>	- <i>Commissione Esecutiva</i>	<i>pag.</i>	13
<b>Art. 10</b>	- <i>Elezione della Commissione Esecutiva</i>	<i>pag.</i>	14
<b>Art. 11</b>	- <i>Supporto Amministrativo</i>	<i>pag.</i>	16
<b>Art. 12</b>	- <i>Autorganizzazione</i>	<i>pag.</i>	17
<b>Art. 13</b>	- <i>Risoluzione controversie</i>	<i>pag.</i>	17
<b>Art. 14</b>	- <i>Norme Transitorie e finali</i>	<i>pag.</i>	17
<b>Art. 15</b>	- <i>Norme di prima attuazione</i>	<i>pag.</i>	18

## **Art. 1**

### *Consulta Municipale DI*

Il Municipio V riconosce la Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità, denominata Consulta Municipale DI 5, di seguito brevemente "Consulta", quale Organismo consultivo e propositivo, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione diretta e attiva dei cittadini, delle loro rappresentanze e dei soggetti pubblici e privati interessati a contribuire, mediante la loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento della qualità delle politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

## **Art. 2**

### *Finalità e funzioni della Consulta DI*

1. La Consulta ha lo scopo primario di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative volte alla rimozione degli ostacoli d'ordine materiale e culturale che impediscano o limitino l'inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori della vita della comunità locale, mediante un dialogo continuo e propositivo con l'Amministrazione del Municipio 5 e con le altre Istituzioni ed Enti presenti sul territorio municipale.
2. La Consulta è un luogo di confronto, valutazione ed impulso sui programmi, le misure e gli interventi utili a dare risposta ai bisogni dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie al fine di migliorare la loro qualità di vita.
3. In particolare è facoltà della Consulta, con le modalità e le azioni previste dal presente Regolamento, formulare osservazioni, studi, raccomandazioni, proposte e progetti non vincolanti su temi, azioni, servizi e atti di competenza del Municipio rivolti ai cittadini con disabilità o che abbiano riflessi sulla loro vita e quella delle loro famiglie.
4. L'attività della Consulta si rivolge a tutte le disabilità presenti sul territorio municipale – ad eccezione di quelle esclusivamente connesse alla salute mentale di pertinenza della Consulta Cittadina Permanente per la Salute Mentale – assicurando ascolto e coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze mediante opportune forme di consultazione e reciproca collaborazione.
5. La Consulta, per l'espletamento delle sue funzioni, tramite i suoi organi esecutivi sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con gli organi delle altre Consulte Municipali e della Consulta Cittadina costituite sulla stessa materia.
6. La Consulta promuove indagini conoscitive, ricerche e rilevazioni sulle condizioni e sui problemi che ostacolano la piena inclusione sociale dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie al fine di migliorare la qualità dei servizi e degli interventi nell'ambito della disabilità.
7. Per il perseguimento delle finalità della Consulta, i suoi organi si riuniscono periodicamente nelle forme e con le modalità di seguito stabilite.
8. La Consulta può proporre agli organi del Municipio, senza oneri per l'Amministrazione, l'organizzazione di convegni e seminari di studio al fine di promuovere dibattiti sulla condizione e sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
9. La partecipazione alle attività e alle iniziative della Consulta nonché ai lavori dei suoi organi è a titolo gratuito, senza alcun fine di lucro, su base volontaria ed esclusivamente per fini solidaristici e non dà luogo ad alcun rimborso di spese in qualunque forma sostenute.

## **Art. 3**

### *Rapporti dell'Amministrazione con la Consulta DI*

1. Il Municipio valorizza il ruolo consultivo e propositivo della Consulta mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione di atti che abbiano specifica attinenza con la condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. A tale scopo le competenti Commissioni consiliari, il



Consiglio Municipale e la Giunta inviano alla Consulta tali atti prima della loro adozione con l'intento di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante.

**2.** Al fine di promuovere la partecipazione alle iniziative della Consulta, il Municipio agevola la divulgazione delle sue attività verso i cittadini del territorio, come pure attraverso la pubblicazione degli atti e iniziative mediante il proprio portale internet.

**3.** Il Municipio rende disponibili locali per l'esercizio delle funzioni della Consulta, idonei e compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, garantendo supporto operativo, un indirizzo di posta elettronica dedicato e l'utilizzo del logo municipale esclusivamente per le finalità istituzionali della Consulta.

**4.** Alla Consulta sono assicurati da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Municipale, senza pregiudizio delle ordinarie attività di istituto, i supporti documentali ed informativi necessari alla sua attività.

**5.** Al fine di fornire elementi utili ed informazioni sugli argomenti oggetto di esame, alle riunioni degli organi collegiali della Consulta possono essere invitati gli Assessori e i Presidenti delle Commissioni Municipali, o loro delegati. Qualora richiesto dai predetti organi della Consulta, i dirigenti degli Uffici Municipali interessati assicurano, anche mediante delegati, il loro intervento.

**6.** Il Presidente della Consulta è invitato ad intervenire dai Presidenti delle Commissioni Municipali in ogni occasione in cui sia previsto l'esame di questioni attinenti alla disabilità.

**7.** Il Consiglio del Municipio si riunisce, almeno una volta l'anno e preferibilmente prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, con la Commissione Esecutiva della Consulta Municipale DI, al fine di confrontarsi sulle linee di indirizzo da questo definite sui temi della disabilità nel rispettivo territorio.

#### **Art. 4**

##### *Protezione Dati Personali*

**1.** L'attività della Consulta si conforma alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione 24 2 dei Dati) e alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### **Art. 5**

##### *Organi della Consulta DI*

**1.** Sono organi della Consulta:

- a)** l'Assemblea;
- b)** il Presidente;
- c)** la Commissione Esecutiva.

#### **Art. 6**

##### *Assemblea*

**1.** L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Consulta che si esprime mediante deliberazioni collegiali.

**2.** Nell'ambito delle finalità dell'art. 2, l'Assemblea:

- a)** definisce le linee di indirizzo e il programma delle attività della Consulta;
- b)** esamina i temi e delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- c)** su proposta della Commissione Esecutiva approva i documenti da trasmettere agli organi del Municipio;
- d)** elegge il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Commissione Esecutiva.

3. L'Assemblea, con preavviso di convocazione di almeno 15 (quindici) giorni, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese con esclusione del periodo feriale stabilito dalla Commissione Esecutiva.
4. Le convocazioni delle sedute dell'Assemblea devono indicare all'ordine del giorno i temi da trattare e le eventuali deliberazioni da adottare e sono inviate tramite posta elettronica ai membri dell'Assemblea e agli altri soggetti invitati ad intervenire.
5. L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea è definito dal Presidente sentito gli altri membri della Commissione Esecutiva, tenuto conto degli indirizzi e del programma stabiliti dall'Assemblea stessa.
6. Le riunioni dell'Assemblea si tengono, di norma, presso la sede del Municipio, ovvero presso altre Strutture Municipali.
7. Al fine di favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione alle riunioni dell'Assemblea della Consulta da parte delle persone con disabilità, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le sedute possono svolgersi anche in modalità di videoconferenza, in forma integrale o parziale, sulla base delle modalità definite dalla Commissione Esecutiva e nel rispetto dei principi e delle regole previste dal presente Regolamento. Le sedute in videoconferenza sono registrate al fine di facilitare la successiva verbalizzazione.
8. Oltre ai componenti, su invito del Presidente, ai lavori delle sedute ordinarie dell'Assemblea possono partecipare a titolo gratuito e senza diritto di voto, anche altri soggetti in ragione delle loro competenze, professionalità e responsabilità rispetto ai temi da trattare.
9. Possono inoltre assistere alle riunioni tutti coloro che, con preavviso di almeno 24 ore, ne diano comunicazione all'indirizzo mail istituzionale della Consulta. Potranno comunque essere poste limitazioni all'accesso nel caso di superamento dei limiti di capienza della sala in cui si svolge l'Assemblea ed in tal caso si terrà conto di data ed orario di invio della richiesta di partecipazione.
10. Laddove ricorrano esigenze straordinarie, l'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, qualora ne facciano richiesta, con indicazione delle ragioni dell'urgenza, il Presidente della Commissione consiliare competente o il Presidente del Municipio oppure almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea della Consulta.
11. Le riunioni dell'Assemblea sono valide ai fini deliberativi se sono presenti almeno 1/4 dei componenti e le deliberazioni sono di norma adottate, mediante voto palese per alzata di mano, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 5 e all'art. 10, comma 10, lettera c).
12. I verbali delle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea:
  - a) devono contenere i nomi dei presenti, i punti principali della discussione in forma sintetica, nonché il testo integrale e l'esito delle deliberazioni;
  - b) sono sottoscritti dal Presidente della Consulta e dal soggetto preposto alla sua redazione secondo quanto previsto all'art.11, e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. A tal fine sono inviati tramite posta elettronica ai componenti dell'Assemblea almeno 7 (sette) giorni prima;
  - c) dopo l'approvazione sono conservati dai soggetti indicati al punto precedente e pubblicati sul portale del Municipio.
13. All'inizio del mandato e, successivamente, di ogni anno, il Presidente programma il calendario annuale delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea, tutti di norma in un giorno fisso. Del calendario è data informazione mediante pubblicazione sul portale del Municipio.
14. L'Assemblea tiene incontri pubblici almeno una volta ogni quattro mesi per agevolare l'approfondimento, la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini su tale tema. Gli incontri pubblici sono dedicati all'analisi di tematiche specifiche definite dalla Commissione Esecutiva sulla base di esigenze diffuse e sono aperti - prioritariamente in base alle richieste pervenute all'indirizzo mail istituzionale della Consulta - a tutti i cittadini e agli organismi interessati.
  15. Gli incontri pubblici dell'Assemblea:

- a) si svolgono – compatibilmente con le esigenze del Consiglio Municipale o con altri impegni dell'Amministrazione Municipale– presso l'aula consiliare del Municipio o sala equivalente per capienza e accessibilità;
- b) prevedono dibattiti e audizioni di soggetti qualificati, consentendo ai cittadini presenti di intervenire;
- c) sono convocati e presieduti dal Presidente della Consulta con avvisi indirizzati ai componenti dell'Assemblea e di essi è data notizia mediante avviso pubblico sul sito del Municipio. La convocazione è altresì inviata a:
  1. Presidente del Municipio;
  2. Assessore alle Politiche Sociali;
  3. Presidente del Consiglio Municipale e Presidente della Commissione Politiche Sociali;
  4. rappresentanti di tutte le Consulte costituite dal Municipio;
  5. i Consiglieri municipali, i membri della Giunta e i dirigenti delle Direzioni competenti rispetto ai temi trattati.

## **Art. 7**

### *Composizione dell'Assemblea*

1. Salvo quanto stabilito all'art 15, entro il mese successivo ad ogni elezione della Commissione Esecutiva, sono aperte le iscrizioni all'Assemblea che si chiudono 90 (novanta) giorni prima della data prevista per il rinnovo della Commissione stessa.
2. Il periodo in cui è possibile presentare richiesta di iscrizione all'Assemblea è reso noto dal Dirigente della Direzione Socio Educativa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante apposito Avviso Pubblico. L'avviso deve indicare le modalità di iscrizione e la relativa modulistica, resa disponibile sul portale istituzionale del Municipio nell'apposita pagina dedicata alla Consulta.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Assemblea, con diritto di voto ed elettorato passivo, rendendo apposite dichiarazioni ove consentito dalla legge e nelle forme da questa stabilite:
  - a) le associazioni legalmente costituite, ai sensi dell'art. 14 e ss. del c.c., rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie, che operino sul territorio municipale da almeno un anno precedente alla domanda di iscrizione e che abbiano almeno una sede operativa nello stesso territorio e/o tra i propri iscritti persone residenti o domiciliate sul territorio municipale;
  - b) i singoli cittadini con disabilità residenti o domiciliati nel territorio municipale o loro rappresentanti familiari – in analogia all'art. 433 del c.c. – o rappresentanti legali; ogni persona con disabilità può essere rappresentata da un solo soggetto e ogni rappresentante non può rappresentare più persone con disabilità. In caso di richiesta di iscrizione di un rappresentante i requisiti di residenza o domicilio sono richiesti per la persona con disabilità rappresentata.
4. Le richieste delle associazioni, presentate all'indirizzo indicato nell'Avviso Pubblico, devono essere corredate da:
  - a) atto costitutivo;
  - b) statuto;
  - c) autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, lettera a);
  - d) nome del rappresentante legale dell'associazione o di suo delegato iscritto all'associazione residente o domiciliato nel Municipio interessato, ai fini della rappresentanza all'interno dell'Assemblea della Consulta;
  - e) numero degli iscritti al momento della presentazione della domanda;
  - f) indicazione del tipo di disabilità di cui si occupano;

- g) dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione (ammissione a contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).
- 5.** Le richieste dei singoli cittadini, presentate all'indirizzo indicato nell'Avviso Pubblico, devono essere corredate da:
- a) nome e dati personali dell'interessato e – in caso di rappresentanti familiari o legali – anche della persona con disabilità;
  - b) eventuale indicazione della data di iscrizione, nonché di cancellazione, ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità sul territorio cittadino. In caso di richiesta di iscrizione all'Assemblea da parte di un rappresentante questo è considerato iscritto ad associazione se è iscritta la persona con disabilità che egli rappresenta o altro soggetto del medesimo gruppo familiare;
  - c) documenti e autodichiarazioni - ove consentito dalla legge e nelle forme da questa stabilite - attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione di cui al precedente comma 3, lettera b);
  - d) atto di delega o decreto del tribunale in caso di rappresentanti legali;
  - e) dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione (ammissione a contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).
- 6.** Sono membri effettivi dell'Assemblea con diritto di voto:
- a) i rappresentanti di associazioni, - uno per ogni associazione e che siano persone con disabilità o loro rappresentanti familiari ai sensi dell'art.433 del c.c. o rappresentanti legali di cui sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti d'iscrizione. Ogni membro non può rappresentare più di un'associazione. Il voto di ogni rappresentante ha peso pari a uno. In sede di iscrizione, ogni rappresentante di associazione può indicare un soggetto iscritto alla stessa associazione, residente o domiciliato nel Municipio interessato, delegato a sostituirlo con diritto di voto in caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e in possesso dei medesimi requisiti di iscrizione all'Assemblea stessa, di cui non sia membro;
  - b) i singoli cittadini di cui sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti d'iscrizione. Il voto di ogni singolo cittadino ha peso pari a uno. In caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni dell'Assemblea:
    - 1) il singolo cittadino con disabilità può delegare, in sede di iscrizione, un rappresentante familiare o legale a sostituirlo, con diritto di voto, in possesso dei medesimi requisiti d'iscrizione e che non sia già membro dell'Assemblea;
    - 2) il familiare rappresentante di persona con disabilità può delegare, in sede di iscrizione, un altro rappresentante dello stesso gruppo familiare di tale persona, in possesso dei medesimi requisiti d'iscrizione e che non sia già membro dell'Assemblea.
- 7.** Ai fini del precedente comma, l'impedimento temporaneo non può superare i 30 (trenta) giorni consecutivi e complessivamente 90 (novanta) giorni annuali.
- 8.** Al fine di consentire la più ampia partecipazione, tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Municipio, nonché i rappresentanti di altri organismi operanti sui temi della disabilità nel territorio del Municipio, non rientranti nella previsione di cui al precedente comma 3, possono iscriversi all'Assemblea senza diritto di voto né elettorato passivo.
- 9.** Non possono far parte degli organi della Consulta – estendendo le stesse preclusioni ad eventuali soggetti delegati - coloro che:
- a) siano titolari di cariche politiche/sindacali;
  - b) abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione oppure condanne anche non definitive che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;
- 10.** Il Dirigente della Direzione Socio Educativa, verificata la regolarità delle richieste di iscrizione, accerta il numero dei componenti dell'Assemblea con apposita determinazione dirigenziale

pubblicata sul sito del Municipio. Avverso la determinazione, è possibile presentare istanza di riesame entro 5 (cinque) giorni dalla predetta pubblicazione. Il Dirigente si determina entro i successivi 5 giorni.

11. I componenti dell'Assemblea cessano dal loro incarico in caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente o decadenza derivante dalla perdita, in qualsiasi modo accertata, di anche solo uno dei requisiti prescritti e dichiarata dal medesimo Dirigente di cui al comma precedente.
12. I componenti dell'Assemblea decadono, altresì, in caso di un numero di assenze annuali alle riunioni dell'Assemblea - senza sostituzione da parte di delegato - superiore alla metà di quelle tenute nella stessa annualità. Dell'intervenuta decadenza è data comunicazione dalla Direzione Socio Educativa agli interessati, nonché al Presidente della Consulta e all'eventuale associazione di appartenenza.
13. I componenti dell'Assemblea possono presentare richiesta di dimissioni dalla stessa solo in forma scritta presso la Direzione Socio Educativa, personalmente o mediante delega in data non anteriore a 5 (cinque) giorni; le dimissioni – che comportano la decadenza da tutti gli Organi della Consulta - sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
14. I casi di dimissioni, decadenza o impedimento sopra previsti non comportano pregiudizio ai fini di successive richieste di iscrizione.

## **Art. 8**

### *Presidente*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri della Commissione Esecutiva e resta in carica sino al termine del mandato della Commissione Esecutiva. Il Presidente rappresenta la Consulta e ne sottoscrive gli atti. Al fine di favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione con il Municipio, cura i rapporti con gli Organi e i rappresentanti di tale Ente. Svolge inoltre le seguenti funzioni:
  - a) presiede e convoca – trasmettendo tali convocazioni via e-mail ai relativi componenti
  - b) allo scopo di favorire la trasparenza ed una efficace collaborazione, riferisce sulle attività della Consulta - trasmettendo altresì i verbali e i resoconti delle sedute da lui presiedute, di cui al precedente punto a) - alla Commissione Politiche Sociali, all'Assessore alle Politiche Sociali e, qualora ritenuto opportuno, ad altri Organi politici del Municipio ritenuti competenti sulla base dei temi trattati;
    - c) partecipa alle sedute delle Commissioni del Consiglio Municipale e, qualora invitato, della Giunta, al fine di esporre osservazioni e proporre contributi sugli atti di competenza del Municipio e in generale sui temi inerenti la disabilità o che abbiano attinenza con la stessa;
    - d) entro il mese di febbraio di ogni anno predispone, d'intesa con gli altri membri della Commissione Esecutiva, una relazione sulle attività svolte, sulle proposte formulate e i risultati conseguiti dalla Consulta Municipale DI nell'anno precedente e la trasmette all'Assemblea della Consulta Municipale ai fini della successiva discussione. A seguito della predetta discussione, il Presidente invia la relazione al Presidente della Consulta Cittadina DI, alla Commissione Consiliare Politiche Sociali nonché al Presidente del Consiglio Municipale, il quale potrà valutare la possibilità di proporre l'illustrazione della medesima in una apposita seduta consiliare;
    - e) può richiedere una volta all'anno ai Presidenti delle Commissioni Municipali di convocare una riunione in merito a materie di loro competenza, allo scopo di analizzare le politiche che abbiano impatto sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
    - f) promuove ogni iniziativa utile per assicurare il rispetto del presente Regolamento;
    - g) entro un mese dall'elezione presenta il calendario annuale delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea;
    - h) promuove l'informazione sull'attività svolta dalla Consulta mediante la pubblicazione, secondo quanto previsto all'art 11, di avvisi e documenti sul portale del Municipio.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, al termine del quale il Presidente rientra nel pieno delle funzioni. In caso di impedimento temporaneo del Vice Presidente, le relative funzioni sono assegnate dal Presidente ad altro membro della Commissione Esecutiva per il periodo di durata dell'impedimento.

## **Art. 9**

### *Commissione Esecutiva*

1. La Commissione Esecutiva è l'organo preposto ad attuare gli indirizzi dell'Assemblea e a svolgere le attività della Consulta per la realizzazione degli obiettivi da essa fissati in conformità alle linee di pianificazione generale e in coerenza con i risultati programmati.
2. La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente della Consulta, dal Vice Presidente e altri 3 membri. I componenti della Commissione, salvo i casi di cessazione anticipata, restano in carica tre anni.
3. La Commissione Esecutiva svolge le seguenti attività:
  - a) istruisce e predispone gli atti da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'Assemblea nonché la documentazione necessaria allo svolgimento delle sue sedute;
  - b) esamina i documenti e gli atti degli Organi del Municipio che abbiano attinenza con le condizioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, in ordine a essi, predispone osservazioni e contributi da trasmettere a tali Organi;
  - c) fornisce pareri non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Municipale qualora siano richiesti;
  - d) può invitare il Presidente del Municipio, il Presidente del Consiglio Municipale, gli Assessori, i Presidenti delle Commissioni e i Dirigenti delle Strutture del Municipio, o loro delegati, a partecipare alle proprie riunioni per esaminare politiche attive e azioni specifiche inerenti le persone con disabilità e le loro famiglie;
  - e) può chiedere ai soggetti di cui alla lettera precedente, o ai loro delegati, di partecipare a tavoli tecnici, gruppi di studio e osservatori allo scopo di riferire in merito alle problematiche sulla disabilità e alle possibili iniziative da porre in essere al fine del loro superamento;
  - f) può chiedere di essere invitata alle riunioni delle Commissioni Consiliari in ogni occasione in cui i temi esaminati attengano alla disabilità o abbiano riflesso su tale condizione;
  - g) individua momenti dedicati all'ascolto dei cittadini per provvedere alla raccolta e all'analisi delle loro istanze e per assicurare il più efficace orientamento ai cittadini medesimi in relazione ai servizi sociali erogati dal Municipio, anche attraverso il dialogo con gli appositi punti di accesso presenti all'interno degli uffici municipali;
  - h) si coordina, per l'espletamento delle sue funzioni, con le Commissioni Esecutive delle altre Consulte Municipali e con quella della Consulta Cittadina DI;
  - i) redige un resoconto delle proprie riunioni da inviare ai membri dell'Assemblea e alla Direzione Socio Educativa ai fini della pubblicazione, come indicato all'art 11;
  - j) coordina le proprie attività con quelle delle altre Consulte istituite sul territorio municipale sulle tematiche di interesse comune;
  - k) predispone l'organizzazione degli incontri pubblici dell'Assemblea;
  - l) relaziona durante le Assemblee ordinarie sulle iniziative intraprese e sulle attività svolte.
4. La Commissione Esecutiva, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno una volta al mese, salvo periodo feriale dalla stessa definito, con un preavviso di norma di almeno 7 (sette) giorni, salvo i casi di motivata urgenza in cui la convocazione può essere disposta non prima di 48 ore.
5. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione è definito dal Presidente sentiti gli altri membri, tenuto conto degli indirizzi e del programma stabiliti dall'Assemblea.
6. Le riunioni della Commissione sono valide se presenti almeno 3 componenti e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

## **Art. 10**

### *Elezione della Commissione Esecutiva*

1. Entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Commissione Esecutiva, il Presidente della Consulta indice le elezioni per il rinnovo della stessa, che devono tenersi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta scadenza.
2. Nel periodo elettorale, che ha inizio dall'indizione delle elezioni, la Commissione, sino alla sua scadenza, si limita al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e a quelli necessari al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Consulta.
3. Possono votare tutti i membri dell'Assemblea con diritto di voto di cui sia stata accertata – da parte della Direzione Socio Educativa secondo quanto indicato all'art 11 - la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Assemblea medesima.
4. L'Assemblea, sulla base di autocandidature e con votazioni separate, elegge al suo interno e secondo il seguente ordine:
  - a) i membri della Commissione Esecutiva. Non possono far parte della Commissione più persone iscritte alla stessa associazione; in caso risultino eletti più iscritti ad una stessa associazione è garantita priorità al rappresentante legale di essa o, in assenza di quest'ultimo, a colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
  - b) il Presidente della Consulta DI tra i membri della Commissione Esecutiva;
  - c) il Vice Presidente della Consulta DI tra i membri della Commissione Esecutiva con esclusione del Presidente già eletto. Tra Presidente e Vice Presidente è garantita, ove possibile, l'alternanza tra soggetti iscritti e soggetti non iscritti da almeno 6 mesi precedenti la domanda, ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie operanti sul territorio municipale;
5. Le elezioni di cui al precedente comma 4, si svolgono con la presenza di almeno la metà dei componenti dell'Assemblea, a scrutinio segreto con il voto della maggioranza dei presenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta né nella prima riunione né in quella immediatamente successiva da tenersi entro i seguenti 7 (sette) giorni, la votazione è effettuata, entro i successivi 3 (tre) giorni, in una ulteriore riunione nel corso della quale, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. Le votazioni sono ripetute fintanto che non si ottenga l'elezione degli soggetti previsti al precedente comma 4.
6. La Commissione è costituita con almeno 3 componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.
7. I membri della Commissione entrano in carica subito dopo la convalida dei risultati delle elezioni effettuata dal Dirigente della Direzione Socio Educativa con proprio atto dirigenziale.
8. Non si può ricoprire per più di due mandati consecutivi la carica di membro della Commissione.
9. Sono incompatibili con l'incarico di membro della Commissione Esecutiva:
  - a) titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti pubblici o privati, società e associazioni che svolgono servizi per conto di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi e da questi remunerati;
  - b) titolari di rappresentanza legale/amministrativa di organismi costituiti ai sensi della legge 381/91 che operino sul territorio di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi;
  - c) titolari di rappresentanza legale/amministrativa di organismi federativi di Associazioni rappresentative di persone con disabilità;
  - d) Presidenti e Vice Presidenti di Consulte provinciali e regionali che operano, nell'ambito del territorio della regione Lazio, a favore delle persone con disabilità;
  - e) i componenti degli organi esecutivi di altre Consulte Municipali DI e il Presidente della Consulta Cittadina DI.
10. La decadenza consegue a seguito di:

- a) perdita, in qualsiasi modo accertata, di anche solo uno dei requisiti prescritti;
  - b) cinque assenze consecutive alle riunioni della Commissione ovvero per assenze annuali alle riunioni dell'Assemblea in numero superiore alla metà;
  - c) per gravi comportamenti in contrasto con le finalità della Consulta, previa contestazione da parte di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nel rispetto del principio del contraddittorio ed a seguito di votazione a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.
- 11.** I componenti della Commissione Esecutiva possono presentare richiesta di dimissioni dalla stessa solo in forma scritta presso la Direzione Socio Educativa, personalmente o mediante delega in data non anteriore a 5 (cinque) giorni; le dimissioni sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
- 12.** In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente o di decadenza del Presidente – che comporta l'automatica decadenza del Vice Presidente -, o del Vice Presidente ovvero di entrambi, l'Assemblea si riunisce entro 10 (dieci) giorni per procedere alla rielezione dei titolari dei relativi incarichi, secondo i criteri e le modalità ordinariamente previste.
- 13.** In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni o decadenza di un membro della Commissione Esecutiva diverso dai soggetti di cui al comma precedente, l'Assemblea procede ad eleggere, nella prima seduta utile e con le modalità ordinariamente previste, il nuovo componente.
- 14.** I casi di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di tutti i componenti della Commissione Esecutiva non comportano pregiudizio ai fini della successiva rielezione nella Commissione stessa.

## **Art. 11**

### *Supporto amministrativo*

- 1)** Nell'ambito del Municipio, a cura della Direzione Socio Educativa, è preposto almeno un dipendente con funzioni di verifica della regolarità delle procedure definite dal presente regolamento, nonché di supporto per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie ad assicurare la funzionalità della Consulta Municipale DI, tra le quali in particolare:
- a) gli adempimenti di carattere organizzativo e preparatorio finalizzati a consentire le operazioni occorrenti alla costituzione degli Organi, ivi comprese le attività necessarie a garantire il rinnovo degli Organi scaduti o dei loro componenti cessati;
  - b) la ricezione delle dimissioni dei componenti degli Organi della Consulta;
  - c) l'istruttoria documentale delle richieste di iscrizione all'Assemblea ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali di ammissione o diniego da parte del Dirigente della Direzione Socio Educativa;
  - d) la tenuta dell'elenco degli iscritti all'Assemblea e il suo aggiornamento;
  - e) il supporto per la trasmissione via e-mail delle convocazioni delle riunioni e degli incontri pubblici degli organi della Consulta;
  - f) la verifica, su indicazione del Presidente, della disponibilità dei locali per le riunioni degli organi della Consulta;
  - g) la verifica delle presenze dei componenti dell'Assemblea alle riunioni, anche al fine di accertare le condizioni di decadenza previste all'art. 7, annualmente e comunque prima dello svolgimento delle elezioni della Commissione Esecutiva;
  - h) la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea della Consulta nonché dei resoconti sintetici degli incontri pubblici e la raccolta delle Relazioni Annuali.
- 2)** Gli organi della Consulta decadono in caso di reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dal presente regolamento, così come accertata dal Dirigente della Direzione Socio Educativa, il quale in tal caso adotta le iniziative necessarie al rinnovo dell'organo decaduto.
- 3)** La Direzione Socio Educativa cura altresì gli adempimenti volti alla pubblicazione di informazioni e atti relativi alle attività svolte dalla Consulta, in particolare:
- a) il presente regolamento e le determinazioni di autorganizzazione della Consulta;
  - b) l'Avviso Pubblico per l'iscrizione alla Consulta;



- c) l'elenco dei componenti degli Organi della Consulta;
- d) il calendario annuale, le convocazioni delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea;
- e) le Relazioni Annuali della Consulta;
- f) i verbali delle riunioni dell'Assemblea, i resoconti della Commissione Esecutiva e degli incontri pubblici.

## **Art. 12**

### *Autorganizzazione*

1. Qualora si renda necessario, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività della Consulta, l'Assemblea e la Commissione Esecutiva adottano determinazioni di autorganizzazione in coerenza con i principi del presente Regolamento e dell'ordinamento di Roma Capitale.

## **Art. 13**

### *Risoluzione controversie*

1. La risoluzione di tutte le controversie in merito al funzionamento della Consulta che dovessero insorgere tra i componenti della Consulta ovvero tra i suoi Organi, è demandata, su istanza di chi abbia interesse, ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente della Direzione Socio Educativa, che la presiede, e di cui fanno parte 2 funzionari del Municipio. Le decisioni conseguenti sono rese in forma scritta e comunicate alle parti. E' ammessa, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle parti, la richiesta di riesame indirizzata alla medesima Commissione la quale, entro 15 (quindici) giorni, dovrà esprimersi. Le suddette decisioni, le prime non impugnate ovvero quelle emesse in caso di riesame, sono vincolanti.

## **Art. 14**

### *Norme Transitorie e finali*

1. Gli organi della preesistente Consulta Municipale che abbia operato a favore delle persone con disabilità, restano in carica fino alla costituzione degli Organi della Consulta Municipale DI, in attuazione della disciplina contenuta nel presente Regolamento.
2. Il Presidente della preesistente Consulta Municipale che abbia operato a favore delle persone con disabilità, al fine di garantire il collegamento tra l'esperienza di tale Organismo e le attività della Consulta Municipale DI, se non rieletto nello stesso ruolo, interviene, senza diritto di voto, alle riunioni della prima Commissione Esecutiva eletta per il primo anno.

## **Art. 15**

### *Norme di prima attuazione*

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento:

**a)** entro 5 (cinque) giorni dalla sua entrata in vigore, le iscrizioni all'Assemblea sono aperte per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, al termine del quale, sulla base delle verifiche effettuate in merito alle richieste di iscrizione, sono individuati i componenti dell'Assemblea;

**b)** entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura del termine di iscrizione all'Assemblea, la Direzione Socio Educativa provvede a tutti gli adempimenti per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla costituzione degli Organi della Consulta;

**c)** non sono eleggibili a Presidente della Consulta Municipale DI coloro che, fino al triennio precedente la data delle elezioni della Commissione Esecutiva Municipale, abbiano ricoperto, per almeno due interi mandati consecutivi, analogo incarico direttivo in Consulte di livello regionale,

provinciale, cittadino e municipale che abbiano operato a favore delle persone con disabilità nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

2. La prima riunione dell'Assemblea è presieduta dal Presidente del Municipio o suo delegato.

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal 19 Febbraio 2021 al 5 Marzo 2021 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO  
F.to Marina Benedetti